

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO - DPC025**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Codice Pratica: 21/0349935
Apertura della cava in località "Collelungo" nel Comune di Ofena (AQ)
Ditta richiedente: U.M.T. Service S.r.l.
Parere di competenza ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29/07/1927, n. 1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- il D.Lgs 25/11/1996, n. 624 sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;
- le "Linee guida per migliorare ed uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di cava" approvate con D.G.R n 24 del 26/01/2016;

VISTI:

- l'istanza in Data 23/08/2021 della Ditta UMT Service Unipersonale Srl (in seguito UMT) con sede legale in SS 5 Tiburtina Valeria Km 179 del Comune di Popoli (PE), P.I. 01752870665, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della cava in località "Collelungo" nel Comune di Ofena (AQ);
- l'avvio della procedura PAUR presso lo Sportello Regionale Ambientale (S.R.A.) per il progetto di apertura, coltivazione e risanamento ambientale di cava in località Collelungo del Comune di Ofena (AQ), individuata catastalmente al Foglio n. 41, Particelle nn. 101-106-122;

VERIFICATA la documentazione progettuale, compresa quella integrativa, depositata e recuperabile presso lo S.R.A.;

ACQUISITI, in particolare:

- a. la ricevuta elettronica del versamento di Euro 300,00 intestato a Regione Abruzzo – Settore Cave effettuata dalla Ditta in data 20/05/2022 con causale "*PAUR Ofena Collelungo*";
- b. lo schema della polizza fideiussoria firmata digitalmente dal progettista della Ditta in data 21/05/2022, da stipulare con la Compagnia CONFIDI CENTRO ITALIA per un importo di Euro 600.000,00;

PRESO ATTO che, secondo quanto comunicato nel sito WEB della [BANCA D'ITALIA](#), i "*Confidi minori*" non sono abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, comprese le fidejussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, pertanto, che la garanzia per il ripristino ambientale debba essere rilasciata da un Soggetto legittimato e che nella polizza fideiussoria sia riportata la clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;

ATTESO che:

- ai sensi del comma 1 lett. d) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava risulta di competenza del Comune di Ofena (AQ);
- il parere *“obbligatorio e vincolante”* di cui al comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. è espresso dal Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio;

DATO ATTO che l'autorizzazione comunale dovrà contenere gli estremi della Convenzione da stipulare prima del rilascio del medesimo provvedimento, ai sensi dell'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i.;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, esprimere parere favorevole ai sensi del richiamato Art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i. secondo specifiche disposizioni a cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione della cava in oggetto;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

A. di esprimere, ai sensi dell'Art. 5, L.R. 54/1983 s.m.i., parere favorevole all'apertura della cava in località “Collelungo” nel Comune di Ofena (AQ) in favore della Ditta richiedente UMT Service Unipersonale Srl - P.IVA 01752870665, con sede legale in SS 5 Tiburtina Valeria Km 179 del Comune di Popoli, distinta in Catasto al Foglio n. 41, Particelle nn. 101-106-122, alle seguenti condizioni che dovranno essere riportate nel provvedimento autorizzatorio comunale:

Art. 1

- La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria di coltivazione complessiva di 2.044.658,70 mc e di materiale utile in banco pari a 2.025.000 mc per l'intera durata dell'attività, da estrarre secondo il cronoprogramma depositato (volume medio annuo di 202.500 mc circa);
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla trasmissione del provvedimento comunale;
- ai sensi dell'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i., l'autorizzazione comunale dovrà contenere gli estremi della Convenzione stipulata tra Comune e Ditta richiedente;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025 e al Comune di Ofena la seguente documentazione:

- entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori, polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) stipulata con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. Tale polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;

- entro 8 (otto) giorni dall'inizio dei lavori, denuncia di esercizio cava, secondo quanto disposto agli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, allegando altresì la dichiarazione di aver:
 - collocato ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
 - perimetrato l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'ideale chiusura delle vie di accesso;
 - sistemato idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
 - adottato tutte le misure di sicurezza, con particolare attenzione alla linea di confine;
- Il D.S.S. ai sensi del D.Lgs 624/1996 s.m.i., contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo;

Art. 3

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- attenersi alle previsioni del progetto approvato allegato al P.A.U.R.;
- condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza: il rispetto del citato cronoprogramma verrà annualmente verificato dalla Ditta, la quale provvederà a trasmettere al competente Ufficio Regionale e al Comune le risultanze opportunamente asseverate dal tecnico esecutore. Le date in cui verranno svolte le operazioni di verifica dovranno essere comunicate ai predetti Enti con almeno 15 giorni di preavviso;
- fornire, nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno;
- sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;

Art. 4

Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:

trasmettere la Comune e al competente Servizio regionale una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto approvato;

Art. 5

Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio il quale provvederà al successivo svincolo della polizza fideiussoria. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Risorse Estrattive Regionale lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste dalla L.R. 54/1983 s.m.i.;

- B.** di disporre la trasmissione del presente provvedimento:
- al Servizio Valutazioni Ambientali ai fini della definizione del procedimento P.A.U.R.;
 - all'Amministrazione comunale di OFENA (AQ);
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila;
 - all'Impresa interessata;
- C.** di disporre che, ai sensi dell'Art. 17, L.R. 54/1983, sarà a cura dell'Amministrazione competente di Ofena (AQ) la pubblicazione del provvedimento autorizzatorio sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Risorse Estrattive**

Dott. Giovanni CANTONE

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs 39/93*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario CIAMPONI